

DECRETO N. 49 DEL 10/03/2026

OGGETTO: Affidamento diretto della “Fornitura in nolo a freddo di macchine escavatrici” in attuazione della “*Convenzione tecnica di collaborazione fra il Comandante della JTF costituita con atto del capo di stato maggiore della difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, la Fondazione Milano Cortina 2026 e il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest’ultima Associazione d’Arma nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie per lo svolgimento delle competizioni Olimpiche e Paralimpiche di “Milano-Cortina 2026”*”. Decreto a contrarre e contestuale individuazione dell’operatore economico affidatario (ALAYAN RENTALS S.P.A.)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede all’affidamento diretto dell’“Fornitura in nolo a freddo di macchine escavatrici” finalizzato alla collaborazione tecnica tra Commissario Straordinario, JTF, ANA e Fondazione Milano Cortina 2026 per le attività necessarie allo svolgimento delle competizioni Olimpiche e Paralimpiche di “Milano-Cortina-2026”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER I XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025

PREMESSO che:

- a seguito dell’assegnazione nell’ambito dell’Assemblea generale del CIO del 24 giugno 2019 dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 alle Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, tra il CIO, il CONI, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia è stato sottoscritto l’Host City Contract, recante i principi fondamentali che dovranno presiedere l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi;
- da tale momento si è dato corso alle attività necessarie all’avvio della fase di organizzazione dei Giochi, nel rispetto dei principi previsti dalla Carta Olimpica, dall’Host City Contract e in ottemperanza al modello di Governance definito nel Dossier di Candidatura;
- la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha definito il modello di *governance* dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

VISTO:

- il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e, in particolare, l’articolo 5 c. 3 concernente “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”;



- il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano- Cortina 2026». [...] Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [...]”;
- il comma 3 dell'articolo 5 del D.L. n. 96 del 2025, il quale, fra l'altro, prevede che “Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di € 148.880.000,00 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2;
- il comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali Paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026;
- il comma 6 dell'articolo 5 del D.L. n. 96 del 2025, il quale prevede che le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 07/10/2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la struttura di missione denominata “Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
- il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali “Milano – Cortina 2026”, convertito dalla L. n. 119/2025 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro per lo sport e i giovani in data 24/12/2025 di approvazione del Secondo Programma dettagliato presentato in pari data dal Commissario Straordinario, registrato alla Corte dei Conti in data 27/01/2026, n. 305;

RICHIAMATI:

- il proprio Decreto n. 7 del 16/12/2025 avente ad oggetto “*Approvazione dello schema di Convenzione tecnica di collaborazione fra il comandante della Joint Task Force costituita con atto del Capo di stato maggiore della Difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, con l'adesione della Fondazione Milano Cortina 2026, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest'ultima Associazione d'arma*

nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie alle località montane per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di “Milano-Cortina-2026”;

- la “*Convenzione tecnica di collaborazione fra il comandante della Joint Task Force costituita con atto del Capo di stato maggiore della Difesa 19 giugno 2025, il Commissario straordinario di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 96 del 2025, il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, con l’adesione della Fondazione Milano Cortina 2026, per disciplinare il concorso di personale volontario appartenente a quest’ultima Associazione d’arma nelle funzioni organizzative, logistiche e di supporto generale, necessarie alle località montane per lo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche di “Milano-Cortina-2026, sottoscritta tra le parti in data 16/12/2025;*

DATO ATTO:

- che il Commissario Straordinario e la JTF hanno altresì approvato, in ultima istanza in data 28/1/2026 (prot. M_D A9906B6 REG2026 0001550 28-01-2026), il “*Protocollo operativo per l’affidamento e l’esecuzione delle Forniture e dei Servizi tra JTF e Commissario Straordinario per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026*”, che assegna alla JTF la competenza delle attività di programmazione e individuazione degli Operatori Economici finalizzate all’affidamento dei servizi e delle forniture oggetto della Convenzione;
- che con nota la medesima nota della JTF prot. 0001550/2026, acclarata al prot COMMPA2026-0000076-A-29/01/2026, in attuazione di quanto previsto dalla suindicata Convenzione e del Protocollo operativo, è stato individuato l’insieme dei servizi, delle forniture ed i relativi capitolati tecnici, per far fronte alle esigenze logistiche e di supporto tecnico e generale nelle località montane interessate dalle competizioni olimpiche e paralimpiche di “Milano-Cortina-2026”, volti a consentire il regolare impiego, in concorso, di un contingente massimo di 1.000 unità di personale volontario appartenente all’Associazione Nazionale Alpini;
- che la JTF ha altresì presentato, in data 26/02/2026 (prot. COMMPA2026-0000322-A-27/02/2026), una rimodulazione dell’insieme dei servizi, delle forniture ed i relativi capitolati tecnici di cui sopra, consentendo la quantificazione del costo della fornitura in argomento;
- che il Commissario Straordinario farà fronte agli oneri del presente provvedimento con le risorse stanziare nella contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia - Tesoreria dello Stato, Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a “Commissario Straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119;

RICHIAMATO altresì il principio di rotazione degli affidamenti previsto ai sensi dell’art. 49 co.2 del D.Lgs n. 36/2023 che stabilisce essere “*vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*” e dato atto che, nella fattispecie in argomento, il principio viene pienamente rispettato trattandosi del primo affidamento all’operatore economico;

INDIVIDUATI, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 36/2023, in relazione alla procedura di affidamento del contratto in oggetto, i seguenti elementi essenziali:

- il fine che con il contratto si intende perseguire: far fronte alle esigenze logistiche e di supporto tecnico e generale nelle località montane interessate dalle competizioni olimpiche e paralimpiche di “Milano-Cortina 2026”;
- l'oggetto del contratto: “Fornitura in nolo a freddo di macchine escavatrici”, di cui all’Allegato A;
- la forma del contratto: il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il pagamento sarà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica in regime di Split Payment, qualora applicabile;
- le clausole ritenute essenziali: quelle previste e indicate nel presente documento e quelle inserite nella procedura telematica avviata sul portale “Appalti & Contratti” di Maggioli S.p.A.;
- le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, all’art. 50 comma 1 lett. b);
- l'importo stimato a base dell'affidamento: € 6.452,40 per servizio, oltre ad IVA nella misura del 22% per € 1.419,52, così per complessivi € 7.871,92;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nel Ing. Giuseppe Fasiol;

RICHIAMATO altresì l’“Addendum alla Convenzione sottoscritta tra Veneto Strade S.p.A. e Commissario straordinario per l’organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – dpcm 05/09/2025 “ a seguito della quale Veneto Strade S.p.A. ha accettato di gestire i “servizi aggiuntivi, necessari all’espletamento dei compiti e delle funzioni commissariali, per la gestione dei contratti in cui il Commissario è chiamato a subentrare o per i quali provveda direttamente:

- *creazione di apposita sezione nelle Piattaforme Maggioli Appalti e LFS, in dotazione a Veneto Strade, dedicata al Commissario delegato per le Paralimpiadi;*
- *attribuzione al Dirigente del Settore Legale e Approvvigionamenti, della società Veneto Strade, del ruolo di supporto organizzativo al RUP quale Responsabile del Procedimento/Fase nell’attività di affidamento”;*

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

VISTO il DPCM 5 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025;

VISTO il DPCM 29 settembre 2025 registrato alla Corte dei Conti al n. 2585 in data 7 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” in particolare ai sensi degli articoli 26 e 27;

ACCERTATO, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, che il sottoscritto, in qualità di

responsabile del progetto, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

ATTESA la propria competenza di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 ai sensi dell'art. 1 del DPCM. 5 settembre 2025;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per i motivi riportati in premessa e qui integralmente richiamati, la procedura per l'affidamento diretto della "Fornitura in nolo a freddo di macchine escavatrici" di cui all'Allegato A ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) D.Lgs. 36 del 31/03/2023 con ALAYAN RENTALS S.P.A., avente sede legale in VAREDO (MB), VIA MONTELLO, 13 P.IVA 09217770156 e C.F. 09217770156;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 36/2023 in relazione alla procedura di affidamento del contratto di appalto in oggetto i seguenti elementi essenziali:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire: far fronte alle esigenze logistiche e di supporto tecnico e generale nelle località montane interessate dalle competizioni olimpiche e paralimpiche di "Milano-Cortina-2026";
 - l'oggetto del contratto: "Fornitura in nolo a freddo di macchine escavatrici", di cui all'Allegato A;
 - la forma del contratto: il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - il pagamento sarà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica in regime di Split Payment, qualora applicabile;
 - le clausole ritenute essenziali: quelle previste e indicate nel presente documento e quelle inserite nella procedura telematica avviata sul portale "Appalti & Contratti" di Maggioli S.p.A.;
 - le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, all'art. 50 comma 1 lett. b);
 - l'importo stimato a base dell'affidamento: € 6.452,40 per servizio, oltre ad IVA nella misura del 22% per € 1.419,52, così per complessivi € 7.871,92;
 - il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nel Ing. Giuseppe Fasiol;
4. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni trova capienza a valere sui fondi di cui all'art. 5 commi 3, 5 e 6 del D.L. n. 96/2025 e s.m.i., destinati alla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Alias RGS CS-MI-0013240, intestata a "*Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026*", ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del citato Decreto Legge del 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni, dalla Legge del 8 agosto 2025, n. 119, giusto l'impegno di spesa di cui al proprio Decreto n. 4 del 15/01/2026;



5. di riservare l'importo stimato a base dell'affidamento di € 6.452,40 per servizio, oltre ad IVA nella misura del 22% per € 1.419,52, così per complessivi € 7.871,92, nei confronti di ALAYAN RENTALS S.P.A., avente sede legale in VAREDO (MB), VIA MONTELLO, 13 P.IVA 09217770156 e C.F. 09217770156;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. di disporre che, a seguito del perfezionamento del contratto mediante la trasmissione di tutta la documentazione richiesta, verrà corrisposto un acconto nel limite del 30% dell'importo del contratto, ai sensi del *"Protocollo operativo per l'affidamento e l'esecuzione delle Forniture e dei Servizi tra JTF e Commissario Straordinario per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026"*; il saldo verrà erogato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del Contratto da parte di JTF e delle verifiche istruttorie previste dalla vigente normativa, effettuate da parte della Struttura Commissariale;
8. di dare inoltre atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026> dell'ente, con particolare riferimento ai dati previsti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Ing. Giuseppe Fasiol

Alayan S.p.A.
Filiale: **MIC02026**
Via Montello 13, 20814 Italy
Tel: 3355939953 Email: mico@alayanrentals.it Sito internet: www.alayanrentals.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
VIA MARSALA 9, 20121 MILANO, IT

Codice cliente :	00040813
P.IVA:	02193630155
Offerta N.	O701-26001145
Persona di contatto nel cantiere: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 0000000 Via Roma, 1, 20090 Cesano Boscone, Italia	

OFFERTA DI NOLEGGIO N.: O701-26001145	Date: 16/01/26
---------------------------------------	----------------

Descrizione	Qtà	Prezzo	Totale(netto)
☐ 03.03-PALA COMPATTA CLASSE 21-35 Q.LI (CAT 232 o EQUIVALENTE) - L. 152 cm - Categoria: N da 26/gen/2026 a 28/feb/2026 Valore assicurato: € 46.937,00	1 mese 6 giorni		€ 2.575,20
☐ Cartuccia di grasso per macchine	1 unità		Incluso
☐ Contributo Ambientale ed igienizzazione High	1 unità		Incluso
Benna Da 380 L. - Categoria: B da 26/gen/2026 a 28/feb/2026 Valore assicurato: € 1.200,00	1 mese 6 giorni		Incluso
☐ Copertura PROTECT per 03.03-PALA COMPATTA CLASSE 21-35 Q.LI (CAT 232 o EQUIVALENTE) - L. 152 cm - Categoria: N da 26/gen/2026 a 28/feb/2026	1 mese 6 giorni		€ 351,00
☐ Trasporto di andata		€ 150,00	€ 150,00
☐ Trasporto di ritorno		€ 150,00	€ 150,00

Sede Legale:
Alayan S.p.A.
Via Montello, 13
20814 Varedo (MB)
www.alayanrentals.it

INTESA SAN PAOLO SPA
SWIFT BCITITMM
IBAN IT33 N030 6932 9101 0000 0016 555
P.IVA e CF 09217770156

Alayan S.p.A.

Filiale: **MIC02026**

Via Montello 13, 20814 Italy

Tel: 3355939953 Email: mico@alayanrentals.it Sito internet: www.alayanrentals.it

Descrizione	Qtà	Prezzo	Totale(netto)
☐ 03.03-PALA COMPATTA CLASSE 21-35 Q.LI (CAT 232 o EQUIVALENTE) - L. 152 cm - Categoria: N da 26/gen/2026 a 28/feb/2026 Valore assicurato: € 46.937,00	1 mese 6 giorni		€ 2.575,20
☐ Cartuccia di grasso per macchine	1 unità		Incluso
☐ Contributo Ambientale ed igienizzazione High	1 unità		Incluso
Benna Da 380 L. - Categoria: B da 26/gen/2026 a 28/feb/2026 Valore assicurato: € 1.200,00	1 mese 6 giorni		Incluso
☐ Copertura PROTECT per 03.03-PALA COMPATTA CLASSE 21-35 Q.LI (CAT 232 o EQUIVALENTE) - L. 152 cm - Categoria: N da 26/gen/2026 a 28/feb/2026	1 mese 6 giorni		€ 351,00
☐ Trasporto di andata		€ 150,00	€ 150,00
☐ Trasporto di ritorno		€ 150,00	€ 150,00
		Netto	€ 6.452,40
		IVA (22%)	€ 1.419,52
		Totale	€ 7.871,92

Pagamento: Vista Fattura

Metodo di pagamento: Bonifico

La presente offerta è valida fino alla data indicata ed è soggetta alle nostre condizioni di noleggio e alla disponibilità di macchinari.

Questa offerta è valida fino alla data prevista per l'inizio del noleggio e non oltre il 02/03/26

Sede Legale:
Alayan S.p.A.
Via Montello, 13
20814 Varedo (MB)
www.alayanrentals.it

INTESA SAN PAOLO SPA
SWIFT BCITITMM
IBAN IT33 N030 6932 9101 0000 0016 555
P.IVA e CF 09217770156

Alayan S.p.A.

Filiale: **MIC02026**

Via Montello 13, 20814 Italy

Tel: 3355939953 Email: mico@alayanrentals.it Sito internet: www.alayanrentals.it

Dichiariamo il ns. pieno accordo sulle condizioni generali allegate all'ordine d'acquisto sottoscritto per accettazione. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli delle condizioni generali: 1) oggetto della locazione 2) durata della locazione; 3) prezzo della locazione; 4) inizio della locazione; 5) obblighi del Locatore; 6) obbligo del Locatario; 7) manutenzione dell'oggetto della locazione; 8) assicurazione; 9) Fine della locazione; 10) varie; 11) noleggio di gruppi elettrogeni imposta erariale di consumo - manleva; 12) informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 13) legge applicabile; 14) tribunale competente.

Data: 16/01/26

Timbro e firma di un legale rappresentante
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI**

Offerta: O701-26001145

Alayan S.p.A.

Filiale: **MIC02026**

Via Montello 13, 20814 Italy

Tel: 3355939953 Email: mico@alayanrentals.it Sito internet: www.alayanrentals.it

Dichiarazione del Datore di Lavoro per l'offerta nr. O701-26001145 relativa alla formazione del personale ed all'abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

In relazione alla Vostra richiesta con la presente siamo a comunicare i nominativi, trasmessi in maniera leggibile e in stampatello, degli operatori che per conto nostro utilizzeranno le attrezzature ed i macchinari presi a noleggio.

Nome e cognome del lavoratore

Si dichiara che gli operatori indicati risultano adeguatamente formati, anche in conformità con quanto previsto all'interno dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 ove applicabile, all'uso delle attrezzature in quanto hanno seguito corsi di formazione e hanno già operato con le stesse in passato. Gli stessi hanno preso atto delle modalità di utilizzo dei macchinari e delle attrezzature dalla lettura dei manuali di uso e manutenzione e della documentazione tecnica consegnata.

Data, _____

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Timbro e Firma del Datore di Lavoro

Nome e Cognome in stampatello del
Firmatario

La presente offerta si basa sulle condizioni di noleggio della società



Alayan S.p.A.
Sede Legale: Via Montello, 13 - 20814 Varedo (MB)
Tel. +39.0362.589901 Fax +39.0362.589961



CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Contenuto: Il Locatore fornisce al Locatario i macchinari descritti in dettaglio nei documenti di spedizione (insieme al manuale d'uso e manutenzione) per l'utilizzo sul territorio italiano.

Proprietà: per tutto il periodo della locazione, l'oggetto della locazione rimane di proprietà esclusiva del Locatore. In assenza di consenso scritto da parte del Locatore, il Locatario non è autorizzato a modificare o rimuovere etichette e/o contrasegni indicanti riserve di proprietà e/o istruzioni d'uso della macchina, così come adesivi e/o loghi presenti sull'oggetto della locazione.

Utilizzo: Il Locatario non è autorizzato a modificare l'oggetto della locazione. Le istruzioni presenti sul manuale di uso e manutenzione della macchina così come le istruzioni applicabili all'utilizzo conforme e al carico ammissibile devono essere tassativamente rispettate. Il Locatario non ha diritto di concedere a terzi diritti sull'oggetto della locazione o cedere loro diritti stabiliti nel contratto di locazione come sublocazione, uso, prestito o qualsiasi forma di fornitura dell'oggetto della locazione.

Estero: l'oggetto della locazione non può essere utilizzato all'estero in assenza di consenso scritto da parte del Locatore. Se l'oggetto della locazione viene comunque trasportato all'estero, il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una sanzione contrattuale corrispondente al valore a nuovo dell'oggetto della locazione.

Dritti di terzi: qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente contratto, il Locatario si obbliga a fare immediatamente presente che la macchina è di esclusiva proprietà del Locatore e a darne immediata comunicazione scritta a quest'ultimo.

2. DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è calcolata in giorni, settimane o mesi. Il periodo della locazione inizia dal giorno in cui il macchinario viene messo a disposizione del Locatario, indipendentemente dal fatto che il medesimo lo prelevi o meno, e termina con la restituzione in condizioni adeguate dell'oggetto della locazione. In assenza di accordo contrario scritto, al termine del periodo della locazione la durata del contratto è da considerarsi tacitamente rinnovata per la medesima durata. Il contratto di locazione non si rinnova tacitamente se il Locatario comunica il recesso da tale contratto per iscritto almeno un giorno prima del termine dello stesso per i contratti di durata inferiore a una settimana, o almeno una settimana prima del termine per i contratti di durata superiore a una settimana. La risoluzione scritta deve pervenire al Locatore entro il giorno summenzionato. Ove per qualsiasi motivo le tariffe siano variate, la proroga si intende alle tariffe in vigore al momento della proroga stessa; in caso di rientro anticipato, la tariffa sarà ridiadata al valore indicato nel tariffario in vigore del Locatore, in funzione dell'effettivo periodo di locazione.

Rimane comunque insindacabile facoltà del Locatore di non accettare proroghe. Ove il Locatore non accetti la richiesta, anche implicita, di proroga, il Locatario è tenuto a riconsegnare immediatamente la macchina.

3. PREZZO DELLA LOCAZIONE

a. Base: il canone concordato per la locazione di ogni macchina è applicabile alla durata concordata della locazione per un utilizzo della macchina pari a un massimo di 8 ore al giorno e per una settimana standard di 6 giorni lavorativi, per quanto riguarda i veicoli il canone pattuito vale per una percorrenza giornaliera di 100 km. Per qualsiasi ora supplementare verrà fatturata una tariffa pari al 12,5% della tariffa giornaliera applicata all'oggetto, mentre per gli eventuali chilometri in eccesso saranno addebitati 0,50€/km. Il prezzo della locazione si basa su un utilizzo dell'oggetto conforme ai termini della locazione. I lavori in gallerie e altri usi specifici necessitano del consenso scritto preventivo da parte del Locatore. In tal caso, si applicano tariffe speciali pari a una volta e mezza il prezzo normale della locazione. Il prezzo della locazione è dovuto integralmente anche se l'oggetto non è stato utilizzato per tutta la durata della locazione o se l'oggetto della locazione viene restituito prima della scadenza. Non sono compresi nel prezzo concordato per la locazione i costi di trasporto, montaggio, smontaggio, imballaggio e assicurazione, così come l'uso di accessori, prodotti consumabili ed eventuali costi di pulizia e rimessa in funzione. Tali costi verranno fatturati separatamente. Il Locatore si fa carico del montaggio e dello smontaggio dell'oggetto della locazione esclusivamente se ciò è stato concordato nel contratto. In tal caso, il Locatore metterà a disposizione del Locatario il personale di montaggio e fatturerà il viaggio, le ore di lavoro, eventuali tempi di attesa e i costi di manutenzione. Per ogni locazione deve essere corrisposto un importo a titolo di deposito cauzionale e definito dal Locatore. Il Locatore può rinunciare a tale importo. Il prezzo della locazione è esigibile alla restituzione della macchina. Il pagamento è da effettuarsi in conformità alle condizioni convenute. Per i contratti di lunga durata, la fatturazione è effettuata almeno una volta al mese.

b. Ritardo: in caso di ritardo nel pagamento da parte del Locatario si applica l'articolo 9a) del presente contratto, e il Locatore ha il diritto di recuperare l'oggetto della locazione senza opposizione da parte del Locatario. I costi in tal senso sono a carico del Locatario. Come indennità forfettaria, il Locatore preleverà un supplemento pari al 20% da aggiungersi al prezzo della locazione immediatamente esigibile.

In caso di ritardo nel pagamento, decorrono a carico del Locatore gli interessi di mora a decorrere dalla data di intimazione, anche stragiudiziale, di pagamento che sia idonea a costituire in mora ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., in misura pari a quella determinata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, senza pregiudizio di ogni altro diritto del Locatore stesso.

c. Mancato pagamento: In caso di mancato pagamento da parte del Locatario troverà applicazione l'articolo 9a) e il Locatore avrà diritto di trattenere gli importi riscossi, nonché di pretendere il pagamento di quanto ulteriormente dovuto dal Locatario per rate scadute, ricambi, riparazioni, e per qualsiasi altro titolo.

d. Variabilità delle tariffe: Il Locatore si riserva la facoltà di variare le tariffe fino al momento della riconsegna dei beni da parte del Locatario, anche se pubblicate sul tariffario, senza obbligo di preavviso, in correlazione alle variazioni di prezzi dei beni da parte delle case costruttrici, cambi, oneri fiscali, tassi di interesse e di quanto altro contribuisce alla formazione delle tariffe stesse.

e. Pagamenti: Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i pagamenti si intendono per contanti ad avviso di merce pronta.

f. Oneri fiscali: Imposta erariale di consumo e installazione – manleva: è a carico del Locatario ogni onere fiscale, diretto o indiretto, nessuno escluso, presente o futuro, inerente o conseguente al presente atto e ciò sino all'integrale estinzione di ogni ragione di credito, derivante dal presente atto, da parte del Locatore verso il Locatario. In caso di noleggio di gruppi elettrogeni il Locatario è responsabile dell'espletamento delle eventuali pratiche autorizzative e fiscali; il Locatore resta esonerato da qualunque responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi tributari afferenti al versamento dell'imposta di consumo prevista dall'art. 56 del D.Lgs 504/1995 nonché la denuncia di officina e la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 53 e la presentazione delle dichiarazioni ai competenti uffici fiscali previste dall'art. 55 del citato D.Lgs. Sin da ora il Locatore è esonerato da qualunque responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi tributari afferenti all'imposta di consumo, intendendo l'elencazione degli articoli come sopra effettuata meramente esemplificativa e non esaustiva, essendo a totale carico del Locatario ogni e qual si voglia conseguenza fiscale e/o sanzionatoria legata all'applicazione dell'imposta di consumo, oltre che ogni adempimento formale, e il Locatario si impegna a tenere il Locatore stesso indenne da qualunque pretesa (sia di carattere sanzionatorio che fiscale) potesse essere avanzata dall'Amministrazione Finanziaria ed in genere dalla Pubblica Autorità, in relazione alla utilizzazione dei gruppi elettrogeni oggetto del presente contratto ad ogni obbligo fiscale inerenti. Inoltre il Locatore resta esonerato da qualsiasi responsabilità circa il rispettare della legislazione relativa alle emissioni sonore ed all'inquinamento atmosferico in siti che richiedano limiti più restrittivi rispetto alla normale normativa vigente.

4. INIZIO DELLA LOCAZIONE

a. Data: la locazione inizia dal giorno in cui l'oggetto viene effettivamente messo a disposizione del Locatario nel luogo dal medesimo indicato per iscritto e indipendentemente dal fatto che il Locatario prelevi o meno l'oggetto della locazione. Gli elementi determinanti sono la data di inizio e il luogo di consegna indicati nel contratto di locazione. I termini di consegna possono subire modifiche in dipendenza di eventuali imprevisti e non sono vincolanti per il Locatore.

b. Trasferimento del rischio: la facoltà di disporre dell'oggetto e i rischi associati sono trasferiti al Locatario dal momento in cui il Locatore consegna l'oggetto della locazione al Locatario o alla società di trasporti e dura sino alla restituzione dell'oggetto al Locatore presso il luogo stabilito.

Durante questo periodo, il Locatario è il solo responsabile dell'oggetto della locazione e si assume la responsabilità di tutti i rischi che possono derivare direttamente o indirettamente dal possesso e dall'utilizzo dell'oggetto (incendio, furto, esplosione, incidente o altri rischi di qualsiasi genere) e colpire il Locatario, la sua famiglia o terzi o causare danni materiali. Il Locatario si assume la responsabilità per lo smarrimento del e/o eventuali danni all'oggetto della locazione ed è tenuto a farsi carico dei costi connessi a tali danni, che siano provocati da terzi, dal caso o da forza maggiore.

5. OBBLIGHI DEL LOCATORE

a. Responsabilità: Il Locatore è tenuto a mettere a disposizione del Locatario un oggetto in buono stato di funzionamento. Se l'oggetto della locazione non funziona correttamente, la responsabilità del Locatore si limita esclusivamente alla riparazione nei tempi più brevi. Il Locatore non è tenuto a sostituire l'oggetto della locazione e non può essere ritenuto responsabile di eventuali perdite riguardanti la produttività, mancato guadagno o risultati di lavoro difettosi dovuti al cattivo funzionamento dell'oggetto della locazione. Qualsiasi pretesa di indennizzo per i danni diretti o indiretti (mancato guadagno, perdita di contratto o cattiva pubblicità) è esclusa.

b. Istruzioni: Il Locatore fornisce le spiegazioni e le istruzioni necessarie al funzionamento dell'oggetto noleggiato. Attraverso la firma del presente contratto il Locatario conferma di aver ricevuto tutte le istruzioni necessarie. L'utilizzatore delegato dichiara di essere in possesso delle competenze e di tutti i permessi richiesti per la manipolazione corretta dell'oggetto della locazione e di aver preso conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e di sicurezza applicabili all'utilizzo del bene noleggiato e si impegna ad usare la macchina oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice, impiegando per l'utilizzo della stessa unicamente personale idoneo e qualificato e assumendosi ogni responsabilità in relazione alla condotta dei propri operatori.

c. Ricorsi: se un'azione è intentata da terzi contro il Locatore, la responsabilità solidale è applicabile e il Locatore può, con ogni pretesa, rivalersi sul Locatario, a condizione che il Locatario non abbia commesso una grave negligenza.

d. Locazione a freddo: La locazione si intende a freddo, esclusi cioè operatore, carburanti, lubrificanti e materiale di consumo.

6. OBBLIGO DEL LOCATARIO

a. Verifica: alla consegna il Locatario è tenuto a verificare lo stato dell'oggetto della locazione e di registrare sul contratto di locazione o sulla bolla di consegna qualsiasi vizio o parte mancante. Qualsiasi vizio deve essere notificato per iscritto al Locatore entro un giorno dalla consegna.

b. Il Locatario osserverà tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione per la sicurezza sul lavoro e l'ecologia. È tassativamente escluso l'uso della macchina per operazioni improprie, o eseguite in modo non conforme alle stesse, e cioè non previste nel manuale d'uso e manutenzione, che viene consegnato al Locatario al momento della sottoscrizione del presente contratto e/o della consegna della macchina, sottoscrizione che costituisce altresì dichiarazione di ricevuta del citato manuale d'uso e manutenzione da parte del Locatario; è vietato traslare dall'alto, se non espressamente previsto dal manuale d'uso e manutenzione, manomettere i dispositivi di sicurezza e le macchine; è vietato restituire le macchine ed attrezzature con residui di materiali tossici. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda che per le piattaforme aeree è vietato il sollevamento di materiali con ganci e funi in quanto la macchina è stata progettata e costruita per il sollevamento di persone. Il Locatario garantisce che la macchina non sarà in alcun caso utilizzata per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, a meno che la stessa non sia munita di certificato di circolazione e condotta da personale munito di idonea patente.

Il Locatario prende atto che il macchinario potrebbe essere dotato di dispositivi di geolocalizzazione; pertanto il Locatario si obbliga, assumendosene la piena responsabilità civile e penale, ad informare i propri dipendenti addetti all'utilizzo del macchinario che tali dispositivi sono in grado di trasmettere informazioni relative alla posizione e movimentazione del macchinario, nonché dati operativi quali: codici di guasto, dati relativi alle emissioni, al consumo di carburante ed alle ore di funzionamento ed a porre in essere tutto quanto necessario o a lui richiesto per legge.

b. Responsabilità: Il Locatario si assume, dal momento del ritiro e fino al momento della riconsegna al Locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che possono essere provocati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione, rimanendo il Locatore espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità. Il Locatario riconosce che in nessun caso il Locatore potrà essere ritenuto responsabile per danni patrimoniali e/o non patrimoniali, diretti, consequenziali, e/o indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato guadagno, perdita di contratto, cattiva pubblicità), prevedibili o imprevedibili causati dal macchinario oggetto della locazione o in qualsiasi modo riconducibili al suo utilizzo. Il Locatario si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare il Locatore da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, che dovesse essere avanzata da terzi in relazione a danni causati dall'utilizzo, dal funzionamento o dal posizionamento del macchinario oggetto del presente contratto di locazione e in ogni caso in conseguenza di qualsiasi sinistro in qualsiasi modo riconducibile al predetto macchinario. Il Locatore espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui competerà ogni responsabilità per qualsiasi infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti, con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7/1/1956 e/o successive modificazioni ed integrazioni. Poiché la macchina è intestata al Locatore, sarà cura del Locatario, in occasione di eventuali visite degli Enti preposti di far risultare il proprio nome come responsabile ai sensi di quanto precede. Il Locatario si assume altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, perimento totale o parziale del macchinario predetto, qualsiasi ne sia la causa. In caso di incidente/danno provocato alla macchina a noleggio, il Locatario autorizza fin d'ora il Locatore ad emettere fattura per la franchigia qualora prevista, per il rimborso del danno e per i giorni di fermo macchina necessari al ripristino delle funzionalità della macchina stessa. Sarà infine a carico del Locatario ogni onere e spesa anche per contravvenzione o sequestro del bene locato; sarà addebitata al Locatario la somma di Euro 35,00 per la gestione della pratica. Il sequestro della macchina locata, o il fermo della stessa per qualsiasi causa dipendente dal Locatario comunque motivata, non sospenderà, né interromperà il contratto di locazione stipulato dalle parti.

7. MANUTENZIONE DELL'OGGETTO DELLA LOCAZIONE

a. Obbligo di manutenzione e di notifica: il Locatario è tenuto a utilizzare l'oggetto della locazione in modo corretto e appropriato, nonché secondo le istruzioni ricevute. È inoltre tenuto a utilizzare, gestire e provvedere alla manutenzione conformemente al manuale d'uso e manutenzione e di rispettare le istruzioni relative all'uso di attrezzature supplementari. Se l'oggetto della locazione non funziona correttamente, il Locatario è tenuto a notificare immediatamente al Locatore e a interrompere immediatamente l'utilizzo dell'oggetto della locazione.

b. Controllo dell'oggetto della locazione: il Locatario deve sempre indicare il luogo di utilizzo esatto dell'oggetto della locazione. Il Locatore ha il diritto di esaminare o di fare esaminare lo stato dell'oggetto della locazione in qualsiasi momento, previo accordo con il Locatario, e di adottare le misure di manutenzione e di servizio che ritiene necessarie. In caso di utilizzo non conforme, il Locatore ha il diritto di interrompere o di risolvere il contratto di locazione senza alcun indennizzo. Al Locatario compete la totale responsabilità per il corretto e appropriato impiego della macchina e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.

c. Riparazioni: il Locatario deve notificare immediatamente al Locatore le riparazioni necessarie sopraggiunte durante la durata della locazione affinché esse siano effettuate. Il Locatore direttamente, o tramite ditta da esso autorizzata, interverrà tempestivamente in caso di guasto, con la possibile diligenza, restando in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità a carico del medesimo per i tempi di fermo macchina. Il Locatario ha la responsabilità di assicurare ai tecnici inviati dal Locatore o dalle ditte da esso autorizzate condizioni e mezzi di lavoro adeguati per prevenire danni a persone o cose, restando esclusa ogni responsabilità in merito da parte del Locatore. La fornitura di assistenza o prestazioni tecniche per manutenzioni o riparazioni del macchinario non determina da parte del Locatore o delle ditte da esso autorizzate assunzione di qualsivoglia responsabilità. Il Locatario ha il diritto di realizzare riparazioni o di affidarle a terzi unicamente previo accordo del Locatore. Se effettua riparazioni senza autorizzazione, il Locatario dovrà farsi carico delle spese. Inoltre, si assume la responsabilità di qualsiasi danno diretto o indiretto derivante da lavori di riparazione inadeguati.

d. Spese: le riparazioni rese necessarie da urti, incidenti, utilizzo o manutenzione non conformi sono a carico del Locatario.

Sono altresì a carico del Locatario:

- le operazioni di manutenzione giornaliera (es. rabbocco o sostituzione oli, liquido dell'impianto di raffreddamento, pulizia ed ingrassaggio della macchina, sostituzione periodica dei filtri, verifica livello elettrolito delle batterie, pulizia dal cemento per le benne miscelatrici, ecc.) ed i relativi materiali che dovranno essere del tipo prescritto dalla casa costruttrice;
- la manutenzione o sostituzione degli pneumatici, (oltre la normale usura);
- la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o sovraccarico del macchinario, al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di difetti; le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

e. Fermo macchina: La mancata disponibilità è il fermo macchina per qualsiasi motivo e durata non daranno diritto al Locatario a risarcimento di danni.

8. ASSICURAZIONE

a. Responsabilità civile: per apparecchi non immatricolati; il Locatario ha l'obbligo di assicurarsi, di propria iniziativa e a sue spese, contro i rischi che potrebbero riguardare terzi in occasione dell'utilizzo dell'oggetto della locazione. Egli ha l'obbligo di presentare la polizza assicurativa su richiesta del Locatore. Se viene intentata un'azione per danni da parte di terzi nei confronti del Locatore, il Locatario ha l'obbligo di manlevare e tenere indenne il Locatore da ogni pretesa e/o richiesta di risarcimento, avanzata da terzi, nonché di rifondere il Locatore delle spese eventualmente sostenute.

a1. Responsabilità civile auto (R.C.A.) per veicoli immatricolati: i veicoli immatricolati sono assicurati dal Locatore in conformità alle disposizioni di legge. È prevista una franchigia a carico del Locatario di € 1.000,00 a sinistro per i danni causati durante la circolazione stradale. In caso di sinistro dovrà essere compilato il modello di Constatazione Amichevole in dotazione e inviato entro 24 ore alla filiale ALAYAN presso cui si è noleggiato il mezzo. Per ogni sinistro è previsto un onere a carico del Locatario di € 250,00 per la gestione della pratica amministrativa. Per tutti i danni non coperti dalla polizza assicurativa in questione, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che siano conseguenza di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia e/o inosservanza di leggi/regolamenti/ordini o discipline nell'utilizzo del macchinario Locato, resta salvo il diritto del Locatore di ottenere il costo della riparazione e del ripristino dal Locatario.

Per i mezzi targati il conducente deve essere in regola con i requisiti di legge, ovvero essere munito di idoneo permesso alla guida e la conduzione del mezzo deve essere effettuata da persone idonee a tale attività. Resta salvo un eventuale ricorso a seguito di un caso di negligenza grave.

b. Danni causati all'oggetto della locazione: il Locatario ha l'obbligo di assicurare l'oggetto della locazione contro le conseguenze dei danni da utilizzo, collisione, incendio, esplosione, trasporto, montaggio e/o smontaggio, furto, rapina, calamità naturali e atti vandalici. Tali rischi sono coperti dall'assicurazione macchina proposta dal Locatore nelle condizioni di seguito menzionate. Una deroga a tale regola è consentita solo se il Locatario ha sottoscritto, di propria iniziativa e a sue spese, un'assicurazione macchina equipollente e si impegna a comunicare al proprio assicuratore di provvedere, in caso di sinistro, al pagamento diretto al Locatore. La polizza assicurativa e la comunicazione all'assicurazione relativa al pagamento diretto al Locatore di ogni somma spettante al Locatario in conseguenza di eventuali sinistri devono essere presentate su semplice richiesta del Locatore.

Alayan S.p.A.

Cod. Fisc. e P.IVA 09217770156 - Cap. Soc. € 3.044.400 int. versato - Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESYA S.p.A. Registro Imprese di Monza Brianza 09217770156 – R.E.A. MB/1875031



Alayan S.p.A.
Sede Legale: Via Montello, 13 - 20814 Varedo (MB)
Tel. +39.0362.589901 Fax +39.0362.589961



b1. Copertura standard: Il Locatario è assicurato per tutta la durata della locazione a una tariffa assicurativa determinata nel contratto di locazione che verrà calcolata per giorno di calendario. Questa copertura copre tutti i rischi citati al punto 8b, a condizione che la macchina sia utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal Locatore, con l'esclusione dei danni da inosservanza delle prescrizioni indicate nel manuale d'uso e manutenzione. Non sono coperti i danni che siano conseguenza di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia e/o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline nell'utilizzo del macchinario Locato (questo vale anche per i veicoli immatricolati). Questa copertura prevede uno scoperto pari al 20% del danno o del valore del bene in caso di Furto/rapina, con un importo minimo che varia in base alla categoria della macchina in locazione: cat. B: 250,00€; cat. D: 500,00€; cat. G: 1.000,00€; cat. L: 2.000,00€; cat. N: 2.500,00€; cat. Q: 3.000,00€, il tutto più IVA se dovuta. Il furto e gli atti vandalici sono assicurati a condizione che il Locatario possa dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo chiave tolta dal cruscotto, antifurto inserito, oggetto della locazione incatenato oppure posto in un locale chiuso a chiave, ecc.). In caso di furto, rapina o atto vandalico, il Locatario è tenuto ad assolvere immediatamente tutte le formalità in relazione all'evento (denuncia immediata presso le forze dell'ordine e notifica del danno). Nel caso in cui, il mancato adempimento del Locatario a tali formalità comporti la mancata attivazione della copertura, al Locatario stesso sarà addebito il valore del bene a nuovo. Non sono coperti i danni connessi a una colpa manifesta del Locatario, così come le rotture di vetri a livello delle portiere, dei fari, ecc. e i danni agli pneumatici (foratura, pneumatico lacerato), i danni che riguardano i cingoli in gomma e gli interventi meccanici per la riparazione dei motori a seguito di una mancanza di carburante o dell'utilizzo di un carburante sbagliato.

Nel caso in cui la macchina sia dotata di antifurto/bloccasterzo, la manomissione del bloccetto di sicurezza o la perdita della chiave dovranno essere comunicate tempestivamente dal Locatario alla filiale Alayan e comporteranno un addebito pari a € 1.000,00. In caso di furto di una macchina locata dotata di antifurto, la non riconsegna da parte del Locatario delle chiavi di accensione e/o antifurto comporta il risarcimento per intero del valore assicurato della macchina. Non sono coperti i danni dovuti a lavori di verniciatura, sabbatura, spritzbeton o in ambienti corrosivi. Per ogni danno è previsto un onere a carico del Locatario di 250 € per la gestione della pratica amministrativa.

b2. Copertura plus: qualora nel contratto sia presente l'opzione "Plus", il Locatario in caso di danni da utilizzo, collisione, trasporto, montaggio e/o smontaggio, calamità naturali e atti vandalici avrà a suo carico il solo onere di 250,00€ per l'apertura della pratica. L'opzione Plus elimina gli importi relativi a scoperto e franchigia in caso degli eventi menzionati nel corrente punto, restano invece invariati tali oneri in caso di incendio, esplosione, furto e rapina. Rimangono valide tutte le eccezioni e regole previste nel punto b1.

9. FINE DELLA LOCAZIONE

a. Risoluzione: Il Locatore può risolvere il contratto con effetto immediato nel caso in cui l'oggetto della locazione sia in pericolo, sia utilizzato in maniera non conforme e/o sia sottoposto a una scorretta manutenzione e nel caso in cui il Locatario sia in ritardo nel pagamento o abbia infranto altre clausole contrattuali. In tal caso, il Locatore può recuperare o fare recuperare l'oggetto della consegna a spese del Locatario, con riserva di pretesa di risarcimento danni. Il Locatore potrà invocare la risoluzione del contratto anche nel caso in cui il Locatario venga sottoposto a procedure concorsuali o faccia richiesta di ammissione alla procedura di concordato ai sensi della Legge Fallimentare.

b. Restituzione dell'oggetto della consegna: Il Locatario è tenuto a restituire l'oggetto della locazione nelle condizioni in cui è stato ricevuto, in buono stato di funzionamento, pulito e con il serbatoio del carburante allo stesso livello di quando è stato ritirato il bene alla Filiale di noleggio dove l'oggetto è stato consegnato. Previo accordo scritto del Locatore e con un'eventuale partecipazione del Locatario alle spese di trasporto supplementari, l'oggetto può essere restituito a un'altra Filiale di noleggio. Se alla restituzione l'oggetto non risponde alle esigenze sopracitate o se presenta altri danni il Locatore provvederà alla riparazione del mezzo fatturando i relativi costi al Locatario comprensivi dei costi di fermo macchina.

10. VARIE

a. Validità delle clausole e condizioni generali di noleggio: le clausole contenute nelle presenti condizioni generali devono intendersi valide ed efficaci per gli eventuali ordini che il Locatario dovesse effettuare successivamente alla sottoscrizione della presente. Pertanto, salvo modificazioni operate dal Locatore e comunicate da quest'ultimo al Locatario, le predette clausole dovranno intendersi applicate altresì ai successivi ordini operati dal Locatario. Con riferimento alla comunicazione predetta, quest'ultima si intenderà approvata dal Locatario qualora lo stesso non dichiari il contrario al Locatario entro il termine di 2 giorni dalla ricezione della comunicazione delle eventuali modifiche.

b. Validità delle modifiche: ogni modifica alle presenti condizioni generali è valida solo se convenuta per iscritto.

c. Conclusione del contratto in forma telematica: Qualora le parti ricorrano all'uso della forma telematica di qualunque origine (fax, e-mail, web, ecc) per la conclusione del presente contratto, tale contratto sottoscritto con firma telematica è da considerarsi equiparato ai contratti stipulati in forma scritta con lo stesso valore sostanziale e probatorio, ai sensi del DPR 513/97 e la sua conclusione è regolata ex artt. 1326, 1334, 1335 c.c.

11. NOLEGGIO DI GRUPPI ELETTROGENI IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO – MANLEVA: Vi confermiamo che abbiamo preso atto che l'energia elettrica prodotta dal gruppo elettrogeno in questione è soggetta ad imposta erariale di consumo e che l'utilizzazione del gruppo costituisce de jure una officina elettrica secondo le definizioni contenute nell'art. 54 del D. Lgs 25.10.1995 n. 504. Rimangono pertanto a nostro carico la denuncia di officina e la licenza di esercizio ai sensi dell'art. 53 del citato D.Lgs 504/1995, nonché la presentazione delle dichiarazioni ai competenti uffici fiscali previste dall'art. 55 ed il versamento dell'imposta previsto dall'art. 56 del medesimo D.Lgs..

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

In relazione al trattamento dei dati personali, il Locatario dichiara di avere ricevuto in forma orale, anche su sua richiesta, adeguata informazione in ordine al Trattamento dei Dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. /2003 e di prestare il consenso al trattamento. L'informativa fornita in forma orale è in ogni caso riportata in calce alle presenti condizioni generali e viene sottoscritta per ulteriore accettazione e conferma dal Locatario stesso.

13. LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi punto non menzionato nel presente contratto si applicano le norme del codice civile.

14. TRIBUNALE COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla conclusione, esecuzione o interpretazione del contratto di locazione saranno competenti in via esclusiva ex art. 28 c.p.c. il foro di Milano e/o quello di Monza.

Letto e approvato:

Data:..... Nome e cognome:..... Firma:.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli delle condizioni generali: 1) oggetto della locazione 2) durata della locazione; 3) prezzo della locazione; 4) inizio della locazione; 5) obblighi del Locatore; 6) obbligo del Locatario; 7) manutenzione dell'oggetto della locazione; 8) assicurazione; 9) Fine della locazione; 10) varie; 11) noleggio di gruppi elettrogeni imposta erariale di consumo – manleva; 12) informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 13) legge applicabile; 14) tribunale competente.

Letto e approvato:

Data:..... Nome e cognome:..... Firma:.....

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Alayan informa che i dati relativi all'uso del macchinario o dei macchinari Locati di cui verrà a conoscenza in relazione alle condizioni generali di locazione e/o a ciascun ordine, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela di riservatezza.

I dati forniti dal Locatario verranno trattati per le seguenti finalità:

A. per finalità connesse, inerenti e/o strumentali all'installazione e gestione del rapporto contrattuale ovvero all'esecuzione degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali di locazione e/o da ciascun ordine del Locatario o per adempiere, prima dell'esecuzione dell'ordine a specifiche richieste del Locatario.

B. Ove contrattualmente pattuito e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante l'uso di sistemi di localizzazione, per finalità correlate a garantire la sicurezza del mezzo Locato, fornire eventualmente soccorso stradale, stabilire la dinamica di eventuali sinistri, valutare il rischio assicurativo, tutelare la proprietà e il patrimonio aziendale del Locatore;

C. per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, per l'esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e l'affidabilità/solvibilità del Locatario;

D. per l'invio di informazioni di marketing, per ricerca di mercato; per analisi economiche e statistiche; per iniziative di fidelizzazione; per manifestazioni a premio; per indagini di mercato; e per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.

Tutti i dati forniti di cui alle finalità indicate nelle suddette lettere saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati potranno essere aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, stato del rapporto, localizzazione dei mezzi ecc.).

Il trattamento dei dati è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per le finalità di cui alla lett. A), B), C), i dati del Locatario potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Locatario e il Locatore a:

- 1) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- 2) dipendenti, collaboratori e consulenti del Locatore, i quali potranno venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di "Responsabili" o di "Incaricati" del trattamento;
- 3) tutte le società in qualsiasi modo collegate al Locatore;
- 4) centri di assistenza, officine meccaniche, partner commerciali in genere, quali consulenti legali e fiscali, organi accertatori di violazioni alle norme del Codice della Strada, associazioni di settore e/o categoria;
- 5) imprese di assicurazione e broker di assicurazione ed altri soggetti del settore assicurativo quali, a titolo esemplificativo, gestori sinistri, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (quali ad esempio Banchi);
- 6) società specializzate per: la gestione dei servizi di fatturazione dei canoni, la rilevazione dei rischi finanziari e la prevenzione delle frodi, società emittenti carte di credito, gestione delle contravvenzioni, recupero dei mezzi, gestione pratiche amministrative che interessano i mezzi;
- 7) società di factoring;
- 8) società che installano e gestiscono, in proprio, ma su incarico del Locatore, sistemi satellitari e/o a radiofrequenza con funzioni di geolocalizzazione e/o rilevatori di posizione;
- 9) in generale a soggetti che hanno la necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere e/o per la fornitura di servizi personalizzati e a valore aggiunto o per fini statistici.

In merito alla comunicazione di cui al precedente punto 8), l'installazione di sistemi satellitari antifurto e/o di localizzazione GPS/GSM consente di individuare il mezzo. Inoltre, mediante tali sistemi sarà possibile verificare, in forma statistica e aggregata il chilometraggio percorso, le ore di lavoro con e senza carico, il consumo di carburante e l'utilizzo della batteria.

I dati così rilevati sono conservati, con adeguate misure di sicurezza, presso i data base dei soggetti indicati al precedente punto 8) ed il Locatario può chiederne in ogni momento la cancellazione, previa richiesta scritta.

I dati possono essere trasferiti, per le finalità di cui alle lettere A), B), C), sia verso Paesi dell'Unione Europea, sia verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie precedentemente indicate.

I soggetti appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8) e 9) effettuano il trattamento dei dati come autonomi "Titolari".

Per le finalità di cui alla lettera D), i dati del Locatario potranno essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni operanti in Italia, nei paesi membri dell'Unione Europea, o in paesi terzi rispetto all'Unione Europea, aventi finalità di ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, di marketing, promozione e vendita, anche a domicilio, di beni, prodotti e servizi.

I soggetti appartenenti a tali categorie effettuano il trattamento dei dati come autonomi "Titolari".

In ragione dello stretto ed ineliminabile collegamento strumentale tra l'esecuzione da parte del Locatore dei contratti conclusi con il Locatario e le finalità indicate nelle lettere A), B), C) il mancato conferimento dei dati mancanti ed il mancato consenso da parte del Locatario alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi ai fini suindicati renderà impossibile l'instaurarsi di un rapporto contrattuale con il Locatore.

Per le finalità di cui alla precedente lettera D) il conferimento dei dati è invece facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo unicamente la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali, promozionali, statistiche e di marketing.

In ogni momento il Locatario potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è:

Alayan S.p.A. ALAYAN S.P.A., corrente in Varedo (MB), Via Montello n. 13 (P. IVA 09217770156). Per

l'esercizio dei suoi diritti il Locatario potrà rivolgersi al Locatore.

Il Locatario, acquisite le informazioni fornite dal Locatore ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003 e relativamente al trattamento dei dati personali presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere A), B) e C) della suddetta informativa e per la loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa stessa.

Data:..... Nome e cognome:..... Firma:.....

Il Locatario, acquisite le informazioni fornite dal Locatore ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003 e relativamente al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera D) della suddetta informativa e per la loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa stessa.

Presta il consenso []

Nega il consenso []

Data:..... Nome e cognome:..... Firma:.....

Alayan S.p.A.

Cod. Fisc. e P.IVA 09217770156 - Cap. Soc. € 3.044.400 int. versato - Società soggetta a direzione e coordinamento dell'unico socio TESYA S.p.A. Registro Imprese di Monza Brianza 09217770156 – R.E.A. MB/1875031